*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I* **Anno 104° — Numero 232**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Lunedì, 2 settembre 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1963, n. 1167.

**Erezione in ente morale della Fondazione Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò, con sede in Milazzo (Messina).**

N. 1167. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò, con sede in Milazzo (Messina), viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazioni, il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto* 1963
*Atti del Governo, registro n.* 173, *foglio n.* 117. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1963.

**Modifica di attribuzioni e di denominazione dei due attuali uffici « Ufficio registro » e « Ufficio registro imposta generale sull'entrata » di Lecce.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le attribuzioni e la denominazione dei due attuali uffici « Ufficio registro » e « Ufficio registro imposta generale sulla entrata » di Lecce;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215, che autorizza a provvedere a tali variazioni con decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

I due uffici « Ufficio registro » e « Ufficio registro imposta generale sull'entrata » di Lecce assumono rispettivamente la denominazione di « Ufficio atti civili, successioni, bollo e demanio » e « Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata e radio ».

Art. 2.

E' approvata l'annessa tabella con la quale viene disposta la ripartizione dei servizi tra i due uffici « Ufficio atti civili, successioni, bollo e demanio » e « Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata e radio ».

Art. 3.

Le variazioni stabilite col presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto dal 1° gennaio 1964

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1963

*Il Ministro*: TRABUCCHI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *luglio* 1963
*Registro n.* 25 *Finanze, foglio n.* 115

**Tabella di ripartizione dei servizi tra l'Ufficio atti civili, successioni, bollo e demanio e l'Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata e radio di Lecce.**

| Sede e denominazione dell'ufficio | Ripartizione dei servizi |
|---|---|
| LECCE<br>Ufficio atti civili successioni, bollo e demanio. | *Azienda dello Stato*<br>1. Registrazione degli atti pubblici e privati e delle denunzie di contratti verbali con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori.<br>2. Credito fondiario, agrario e simili.<br>3. Imposta di successione, imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario, altre imposte e diritti accessori.<br>4. Vendita di valori bollati.<br>5. Bollazione con marche e visto per bollo.<br>6. Imposta di bollo compresa quella riscuotibile in modo virtuale e in abbonamento. Tassa di bollo sui documenti di trasporto. Tassa di bollo sulle carte da giuoco e sui contratti di borsa.<br>7. Imposta sulla pubblicità.<br>8. Imposte sulle assicurazioni. Tassa sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito e pegno.<br>9. Stralcio di tutti i servizi inerenti all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta di manomorta e dell'imposta di negoziazione.<br>10. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrativi dall'Ufficio.<br>11. Diritti di segreteria.<br>12. Eredità devolute allo Stato.<br>13. Demanio pubblico e patrimoniale, provveditorato, enti amministrati, asse ecclesiastico.<br>14. Tasse varie e proventi di servizi pubblici.<br>15. Depositi per spese d'asta e di contratti.<br>16. Entrate eventuali diverse e recupero di crediti verso impiegati e contabili dello Stato.<br>17. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.<br>18. Entrate diverse del Tesoro.<br>19. Recupero di spese.<br><br>*Aziende speciali*<br>1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi.<br>2. Cassa nazionale del notariato.<br>3. Proventi degli archivi notarili.<br>4. Recupero crediti per cessione stipendi.<br>5. Interessi cc/cc postali.<br>6. Demanio forestale.<br>7. Fondo per il culto e patrimoni riuniti ex economali.<br>8. Tratturi.<br>9. Proventi Ente Nazionale Metano. |

| Sede e denominazione dell'ufficio | Ripartizione dei servizi |
|---|---|
| LECCE<br>Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata e radio. | *Azienda dello Stato*<br>1. Registrazione degli atti giudiziari e stragiudiziali con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori.<br>2. Imposte e tasse a debito.<br>3. Bollazione delle produzioni in giudizio.<br>4. Imposta speciale di bollo sul decreto del pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale.<br>5. Depositi per domande di revocazione di sentenze e ricorsi in Cassazione.<br>6. Diritti di significazione di atti giudiziari all'estero.<br>7. Imposta generale sull'entrata. Accertamenti e riscossioni.<br>8. Servizio radioaudizioni circolari.<br>9. Diritti ed emolumenti catastali per il rilascio di certificati, copie ed estratti.<br>10. Riscossione di multe e spese di giustizia civile, penale e amministrativa.<br>11. Pagamento di tutte le spese di giustizia civile e penale.<br>12. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'Ufficio.<br>13. Contenzioso amministrativo e penale e riscossione coattiva dei recuperi e delle integrazioni inerenti alle tasse sulla circolazione dei veicoli di ogni specie, alle tasse sulle concessioni governative, alle tasse di pubblico insegnamento, a quelle relative all'istruzione superiore, nonchè alla imposta sui dischi fonografici e sugli altri supporti atti alla riproduzione del suono.<br>14. Contravvenzioni varie comprese quelle per diritti erariali sugli spettacoli.<br>15. Entrate eventuali diverse e recupero crediti verso impiegati e contabili dello Stato.<br>16. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.<br>17. Recupero di spese.<br>*Aziende speciali*<br>1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi.<br>2. Cassa previdenza Ufficiali giudiziari.<br>3. Cassa previdenza Avvocati e Procuratori legali.<br>4. Interessi cc/cc postali. |

Roma, addì 15 giugno 1963

*Il Ministro*: TRABUCCHI

(7706)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1963.

**Modifica di attribuzioni e di denominazione dei tre attuali Uffici del registro di Bergamo.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le attribuzioni e la denominazione dei tre attuali uffici « Ufficio atti civili e successioni », « Ufficio atti giudiziari, bollo e demanio » e « Ufficio registro imposta generale sulla entrata » di Bergamo;

Visto l'art 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215, che autorizza a provvedere a tali variazioni con decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

I tre uffici « Ufficio atti civili e successioni », « Ufficio atti giudiziari, bollo e demanio » e « Ufficio registro imposta generale sull'entrata » di Bergamo assumono rispettivamente la denominazione di « Ufficio registro atti pubblici e successioni », « Ufficio registro atti giudiziari e bollo » e « Ufficio registro atti privati, imposta generale sull'entrata e demanio ».

Art. 2.

E' approvata l'annessa tabella con la quale viene disposta la ripartizione dei servizi tra i tre uffici « Ufficio registro atti pubblici e successioni », « Ufficio registro atti giudiziari e bollo » e « Ufficio registro atti privati, imposta generale sull'entrata e demanio » di Bergamo.

Art. 3.

Le variazioni stabilite col presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto dal 1° gennaio 1964.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1963

*Il Ministro*: TRABUCCHI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *luglio* 1963
*Registro n.* 25 *Finanze, foglio n.* 117

---

**Tabella di ripartizione dei servizi tra l'Ufficio registro atti pubblici e successioni, l'Ufficio registro atti giudiziari e bollo e l'Ufficio registro atti privati, imposta generale sull'entrata e demanio di Bergamo.**

| Sede e denominazione dell'ufficio | Ripartizione dei servizi |
|---|---|
| **BERGAMO**<br>Ufficio registro atti pubblici e successioni. | *Azienda dello Stato*<br>1. Registrazione degli atti pubblici con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori. |

| Sede e denominazione dell'ufficio | Ripartizione dei servizi |
| --- | --- |
| | 2. Credito fondiario, agrario e simili.<br>3. Imposta di successione, imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario, altre imposte e diritti accessori.<br>4. Stralcio di tutti i servizi inerenti all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta di manomorta e dell'imposta di negoziazione.<br>5. Diritti ed emolumenti catastali per il rilascio di certificati, copie ed estratti.<br>6. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'Ufficio.<br>7. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato.<br>8. Diritti di segreteria.<br>9. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.<br>10. Recupero di spese.<br><br>*Aziende speciali*<br>1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi.<br>2. Cassa nazionale del notariato.<br>3. Proventi degli archivi notarili. |
| BERGAMO<br>Ufficio registro atti giudiziari e bollo. | *Azienda dello Stato*<br>1. Registrazione degli atti giudiziari e stragiudiziali con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori.<br>2. Imposte e tasse a debito.<br>3. Depositi per domande di revocazione di sentenze o ricorsi in cassazione.<br>4. Imposta speciale di bollo sul decreto del pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale.<br>5. Diritti di significazione di atti giudiziari all'estero.<br>6. Vendita valori bollati.<br>7. Bollazione con marche e visto per bollo.<br>8. Bollazione delle produzioni in giudizio.<br>9. Imposta di bollo compresa quella riscuotibile in modo virtuale ed in abbonamento. Tassa di bollo sui documenti di trasporto. Tassa di bollo sulle carte da giuoco e sui contratti di borsa.<br>10. Imposta sulla pubblicità.<br>11. Imposta sulle assicurazioni. Tassa sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito e pegno.<br>12. Servizio radioaudizioni circolari.<br>13. Tasse varie e proventi di servizi pubblici.<br>14. Riscossione di multe e spese di giustizia civile, penale ed amministrativa.<br>15. Pagamento di tutte le spese di giustizia civile e penale.<br>16. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'Ufficio.<br>17. Contenzioso amministrativo e penale e riscossione coattiva dei recuperi e delle integrazioni inerenti alle tasse sulla circolazione dei veicoli di ogni specie, alle tasse sulle concessioni governative, alle tasse di pubblico insegnamento ed a quelle relative all'istruzione superiore, nonchè all'imposta sui dischi fonografici e sugli altri supporti atti alla riproduzione del suono.<br>18. Contravvenzioni varie comprese quelle per diritti erariali sugli spettacoli.<br>19. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato.<br>20. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.<br>21. Recupero di spese.<br><br>*Aziende speciali*<br>1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi.<br>2. Cassa previdenza ufficiali giudiziari.<br>3. Cassa previdenza avvocati e procuratori legali. |
| BERGAMO<br>Ufficio registro atti privati, imposta generale sull'entrata e demanio. | *Azienda dello Stato*<br>1. Registrazione degli atti privati e delle denunzie di contratti verbali con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori.<br>2. Imposta generale sull'entrata. Accertamenti e riscossioni.<br>3. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'Ufficio.<br>4. Demanio pubblico e patrimoniale, provveditorato, enti amministrati, asse ecclesiastico.<br>5. Eredità devolute allo Stato.<br>6. Depositi per spese d'asta e di contratti.<br>7. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato.<br>8. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.<br>9. Entrate diverse del tesoro.<br>10. Recupero di spese.<br><br>*Aziende speciali*<br>1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi.<br>2. Cassa nazionale del notariato.<br>3. Proventi degli archivi notarili.<br>4. Fondo per il culto e patrimoni riuniti ex economali.<br>5. Demanio forestale.<br>6. Interessi cc/cc postali.<br>7. Proventi Ente Nazionale Metano.<br>8. Recupero crediti per cessione di stipendi. |

Roma, addì 15 giugno 1963

*Il Ministro*: TRABUCCHI

(7707)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1963.
**Approvazione del « Regolamento delle prestazioni » in favore degli esercenti attività commerciali.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;

Visto l'art. 12 della legge medesima, concernente il regolamento delle prestazioni obbligatorie in favore degli esercenti attività commerciali;

Vista la delibera in data 28 maggio 1963 del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali,

Vista la delibera in data 25 giugno 1963 dell'Assemblea nazionale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Vista la delibera in data 31 luglio 1963 del presidente della Federazione predetta;

Ritenuta la opportunità di dare attuazione all'assistenza di malattia in favore degli esercenti attività commerciali secondo le norme contenute nel « Regolamento delle prestazioni » obbligatorie;

Decreta:

E' approvato il « Regolamento delle prestazioni » in favore degli esercenti attività commerciali composto di 42 articoli nel testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 agosto 1963

*Il Ministro*: DELLE FAVE

---

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE CASSE MUTUE DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI

**Regolamento delle prestazioni**

Art. 1.
*Premessa*

Il presente regolamento è emanato a norma dell'art. 12 della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Nel testo i richiami alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, sono indicati con la dizione « Legge »; i richiami alle Norme di attuazione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184, con la dizione « Norme di attuazione ».

TITOLO I.
SOGGETTI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 2.
*Soggetti assistibili*

I soggetti dell'assicurazione obbligatoria, a norma degli articoli 1, 2 e 3 della legge sono:

*a*) i titolari o conduttori in proprio di piccole imprese commerciali, gli ausiliari del commercio e i soci di società commerciali in nome collettivo per i quali ricorrano le condizioni previste all'art. 1 della legge, avuto riguardo per i conduttori in proprio non titolari della licenza prevista per l'esercizio dell'attività esplicata, a quanto stabilito dall'art. 3 delle Norme di attuazione;

*b*) i familiari dei soggetti indicati alla precedente lettera *a*), parenti ed affini entro il terzo grado che lavorino abitualmente nell'azienda, semprechè non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie quali lavoratori dipendenti;

*c*) i familiari a carico dei soggetti indicati alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Art. 3.
*Familiari a carico*

Agli effetti della lettera *c*) del precedente articolo, i familiari considerati a carico sono:

1) il coniuge, purchè non separato legalmente per sua colpa;

2) i figli legittimi, naturali, adottivi o nati da precedente matrimonio del coniuge, gli affiliati, fino all'età di 18 anni o senza limite di età se permanentemente inabili al lavoro;

3) gli ascendenti, gli adottanti, il patrigno e la matrigna purchè, viventi a carico, abbiano superato, rispettivamente, l'uno l'età di 60 anni e la donna l'età di 55 anni, o senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro;

4) i fratelli, le sorelle ed i nipoti in linea diretta, se orfani, nelle condizioni previste al n. 2).

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati e sono equiparati ai genitori le persone cui gli esposti sono regolarmente affidati.

Sono considerate permanentemente inabili al lavoro le persone riconosciute affette da inabilità permanente secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia per i lavoratori aventi la qualifica di impiegati.

I familiari sono considerati a carico del capofamiglia quando questi provvede abitualmente al loro effettivo mantenimento.

Qualora i figli a carico o i familiari ad essi equiparati frequentino una scuola professionale o media od universitaria e non prestino, comunque, lavoro retribuito, si osservano i limiti di età di cui all'art. 4, terzo comma, del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni.

Art. 4.
*Opzione*

Ai sensi dell'art. 8 delle Norme di attuazione, l'esercente attività commerciali che abbia diritto, quale titolare di pensione, all'assistenza di malattia prevista rispettivamente dalla legge 30 ottobre 1953, n. 841, per i pensionati statali ovvero dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, per i pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ha facoltà di optare tra l'assistenza di cui gode a tale titolo e quella concessa dalla legge.

In caso di opzione in favore dell'assistenza prevista per il titolo di pensionato ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 692, la Cassa mutua di malattia è tenuta a versare al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, i contributi relativi all'esercente attività commerciale che ha esercitato l'opzione.

Il criterio previsto dai precedenti comma si applica anche nei confronti dei familiari a carico.

TITOLO II
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 5.
*Concetto di malattia*

L'evento protetto dall'assicurazione è la malattia intesa nel comune senso clinico di alterazione dello stato di salute, con o senza lesioni anatomiche, non rientrante nella competenza di altri enti, che necessita di assistenza ospedaliera, specialistica ed ostetrica.

Rientrano nella protezione assicurativa anche lo stato di immaturità del neonato e i difetti fisici, congeniti o acquisiti, che limitano la capacità funzionale, semprechè siano suscettibili di riparazione anche parziale.

Art. 6.
*Malattie escluse dall'assistenza*

Sono escluse dalla competenza assistenziale in conformità all'art. 11, quarto comma, della legge:

*a*) le forme morbose di natura tubercolare che rientrano nell'ambito dei Consorzi antitubercolari;

*b*) le malattie il cui rischio risulta protetto da assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

*c*) le malattie mentali nella fase di ricovero a scopo di custodia;

*d*) le malattie infettive e contagiose nella fase di ricovero a scopo profilattico;

*e*) ogni malattia che rientra nella competenza assistenziale dello Stato, di Enti pubblici o di Enti di assicurazione obbligatoria.

Tuttavia, per le malattie di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) del presente articolo, le Casse mutue sono tenute ad assumere a proprio carico gli oneri assistenziali fino ad avvenuto accertamento sanitario diretto a stabilire l'Ente cui compete l'onere dell'assistenza. Nei confronti di detti enti le Casse mutue hanno diritto di rivalsa, ai sensi dell'art. 13 della legge. L'obbligo dell'assistenza da parte delle Casse mutue viene a cessare anche quando l'accertamento della competenza di altro Ente abbia esito negativo.

Art. 7.

*Preclusioni dell'assistenza*

Sono escluse dalla competenza assistenziale le malattie dolosamente procurate.

TITOLO III

PRESTAZIONI IN GENERALE

Art. 8.

*Prestazioni sanitarie obbligatorie*

Ai soggetti indicati al precedente articolo 2 spettano le seguenti prestazioni:

*a*) assistenza ospedaliera;

*b*) assistenza sanitaria specialistica, sia diagnostica che curativa;

*c*) assistenza ostetrica.

Art. 9.

*Forme di erogazione delle prestazioni*

Le prestazioni di cui al precedente articolo sono normalmente erogate in forma diretta, salvo l'opzione dell'assicurato per la forma indiretta, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge.

Le prestazioni in forma diretta sono erogate attraverso istituzioni sanitarie direttamente gestite dalle Casse mutue, oppure tramite medici, ostetriche, ospedali, Case di cura private, Ambulatori e Poliambulatori specialistici, nonchè Istituti ed Enti coi quali sono state stipulate apposite convenzioni.

Le Casse mutue, su decisione dell'assemblea generale, ai sensi dell'art. 35 della legge, possono delegare la gestione delle prestazioni indicate al precedente articolo alle Associazioni mutue volontarie delle categorie interessate esistenti nella Provincia al 30 aprile 1959, con l'osservanza dei criteri fissati dall'art. 22 delle Norme di attuazione.

Qualora eccezionali situazioni di fatto rendano non attuabile l'erogazione delle prestazioni in forma diretta, le Casse mutue, previa delibera dei singoli Consigli di amministrazione, erogheranno alcune o tutte le prestazioni in forma indiretta. La delibera, che non può avere efficacia superiore ad un anno e che conterrà le misure dei rimborsi da effettuare agli assicurati, deve essere sottoposta all'approvazione della Federazione nazionale.

Art. 10.

*Opzione per l'assistenza indiretta*

L'opzione di cui al primo comma del precedente articolo viene esercitata direttamente dall'assistito o da persona all'uopo delegata:

*a*) per i ricoveri ordinari, all'atto della richiesta della relativa autorizzazione;

*b*) per i ricoveri urgenti, entro 5 giorni dalla data di ingresso nell'Istituto di cura, inviando la certificazione medica da cui risulti la diagnosi e l'urgenza del ricovero;

*c*) per l'assistenza ostetrica, escluso i casi di ricovero, non oltre 15 giorni dall'espletamento del parto o dell'aborto;

*d*) per l'assistenza specialistica, all'atto della richiesta della relativa autorizzazione, salvo casi di pronto soccorso.

Per i casi di urgenza e di pronto soccorso di cui alla lettera *d*), la comunicazione di opzione deve essere effettuata entro 5 giorni dall'avvenuta prestazione. Alla comunicazione deve accompagnarsi la certificazione sanitaria da cui risulti la diagnosi e la urgenza della prestazione.

L'opzione ha efficacia limitata al singolo caso di malattia ed implica l'osservanza delle norme che disciplinano l'erogazione dell'assistenza in forma diretta.

Art. 11.

*Decorrenza e cessazione del diritto alle prestazioni*

Il diritto alle prestazioni, a favore dei soggetti indicati al precedente art. 2, decorre novanta giorni dopo la data di presentazione della denuncia per la iscrizione negli elenchi degli assistibili, o in caso di iscrizione di ufficio, novanta giorni dopo la data dell'accertamento d'ufficio.

Il figlio di soggetto già assistibile, ha diritto alle prestazioni dal giorno della nascita, fermo restando l'obbligo di effettuare la denuncia di variazione entro trenta giorni dalla data della nascita.

Il diritto alle prestazioni del coniuge di soggetto già assistibile, sorge dal giorno dell'avvenuta celebrazione del matrimonio, fermo restando l'obbligo di effettuare la denuncia di variazione, entro trenta giorni dalla data del matrimonio.

Il diritto alle prestazioni cessa dalla fine dell'anno solare nel corso del quale è stata effettuata la cancellazione dagli elenchi degli assistibili, di cui all'art. 7 della legge.

La donna iscritta che cessa di appartenere alle categorie commerciali, per avere contratto matrimonio, conserva il diritto alle prestazioni per la durata di un anno dalla data del matrimonio, semprechè non venga a godere di assistenza per altro titolo.

TITOLO IV

ASSISTENZA OSPEDALIERA IN FORMA DIRETTA

Art. 12.

*Ricovero ordinario e d'urgenza*

Il ricovero ospedaliero è ammesso nei casi in cui si renda necessario l'intervento chirurgico, nei casi di parti distocico e fisiologico e nei casi di malattia che, per esigenze di carattere diagnostico e terapeutico, non possono essere curati a domicilio del malato o in ambulatorio. Sono esplicitamente esclusi i ricoveri per esigenze di custodia e quelli non aventi finalità diagnostiche e terapeutiche.

Il ricovero ordinario, su proposta del medico curante dell'assicurato, viene disposto dalla Cassa mutua provinciale, nella classe comune degli Istituti di cura convenzionati, mediante il rilascio di apposita impegnativa e previo accertamento della necessità della spedalizzazione.

Il ricovero d'urgenza ha carattere di eccezionalità, determinato da particolare stato della malattia che non consenta l'espletamento degli adempimenti previsti per il ricovero ordinario.

Il ricovero d'urgenza si effettua di norma presso gli ospedali civili ed è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 78 *b*) del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, nonchè dalla legge 26 aprile 1954, n. 251.

Il ricovero d'urgenza presso case di cura private è ammesso solo quando ricorrano con inopponibile evidenza elementi atti a configurare l'ipotesi e l'esigenza del pronto soccorso.

Fermo restando l'obbligo da parte degli ospedali civili e delle case di cura private convenzionate di notificare l'avvenuto ricovero d'urgenza alla competente Cassa mutua provinciale entro il termine di cinque giorni, analoga notifica, entro lo stesso termine, deve essere effettuata a cura dell'assicurato o chi per esso.

Qualora il ricovero d'urgenza avvenga in casa di cura privata non convenzionata, il ricovero stesso può essere riconosciuto nella forma indiretta semprechè, entro il termine di cinque giorni dalla data di ammissione, sia trasmessa alla Cassa mutua competente la certificazione medica da cui risulti la diagnosi e la urgenza del ricovero.

Art. 13.

*Scelta dell'Istituto di cura*

L'assicurato ha facoltà di scelta tra gli Istituti di cura convenzionati nella circoscrizione territoriale della Cassa mutua provinciale presso la quale è iscritto. La Cassa mutua

provinciale deve tenere a disposizione degli assicurati l'elenco degli Istituti di cura convenzionati.

Il ricovero, per particolari esigenze di carattere diagnostico, terapeutico o topografico, da valutarsi dalla Cassa mutua provinciale, può essere autorizzato in Istituti di cura ubicati in altra Provincia e convenzionati dalla consorella Cassa mutua competente per territorio.

In tale caso, l'erogazione della prestazione è sempre preventivamente autorizzata dalla Cassa mutua di iscrizione la quale provvede a delegare, ai fini della pratica erogazione dell'assistenza, la Cassa mutua consorella del luogo prescelto dall'assicurato.

Qualora il ricovero in Istituti di cura ubicati in Provincia diversa da quella di iscrizione, sia richiesto per motivi diversi da quelli indicati al secondo comma del presente articolo ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute nel precedente art. 12, la Cassa mutua provinciale autorizzerà il ricovero nella forma indiretta e corrisponderà una quota di concorso spesa determinata secondo le norme dei successivi art. 27, primo comma, e art. 30.

Art. 14.

*Durata dell'assistenza ospedaliera*

L'assistenza ospedaliera viene erogata per il periodo di centottanta giorni, continuativi o complessivi, nell'anno solare.

Per i ricoveri che hanno inizio in un anno e si protraggono in quello successivo, i giorni di degenza sono attribuiti ai rispettivi anni solari.

In casi eccezionali e compatibilmente con le esigenze di bilancio, può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale, previa motivata relazione sanitaria, la concessione di prolungamento dell'assistenza ospedaliera oltre il limite di centottanta giorni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 15.

*Accertamenti sanitari*

L'assicurato ricoverato in Istituto di cura è tenuto a sottoporsi agli accertamenti che la Cassa mutua provinciale ha facoltà di effettuare a mezzo di propri sanitari, ai fini di stabilire la necessità della spedalizzazione o della continuazione della erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Tale facoltà può essere esercitata dalla Cassa mutua provinciale anche dopo la dimissione dell'assicurato dall'Istituto di cura, per accertare la natura e l'entità della prestazione erogata.

Art. 16.

*Ricoveri in classi superiori*

L'assicurato che intenda farsi ricoverare in classe superiore alla comune, assume a proprio carico l'onere relativo al maggior costo.

Art. 17.

*Trasporti in autoambulanza*

Qualora l'assicurato, per la gravità della malattia, non potendo raggiungere l'Istituto di cura più vicino al domicilio con gli ordinari mezzi di comunicazione, si avvalga di autoambulanza, la Cassa mutua provinciale, valutatane la necessità, riconosce un concorso spesa tenute presenti le tariffe praticate dalla C.R.I., per il percorso più breve.

TITOLO V

ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA E CURATIVA IN FORMA DIRETTA

Art. 18.

*Prestazioni specialistiche*

L'assistenza specialistica, erogata ambulatorialmente mediante l'opera di sanitari in possesso di idoneo titolo legale, comprende le prestazioni inerenti alle seguenti specialità:

1) Cardiologia;
2) Chirurgia generale;
3) Dermosifilopatia;
4) Medicina interna;
5) Neuropsichiatria;
6) Oculistica;
7) Ortopedia e traumatologia;
8) Ostetricia e ginecologia;
9) Otorinolaringoiatria;
10) Pediatria;
11) Radiologia;
12) Stomatologia;
13) Urologia.

La Cassa mutua eroga inoltre le seguenti prestazioni:

*a*) Esami di laboratorio;
*b*) Terapia fisica.

Le prestazioni specialistiche, su proposta del medico curante e previa accertamento da parte della Cassa mutua provinciale della necessità delle stesse, vengono erogate mediante il rilascio di apposita impegnativa.

Ferma restando la indispensabilità della impegnativa, la proposta del medico curante non è obbligatoria per l'autorizzazione a fruire di visite specialistiche delle seguenti specialità:

Ostetricia e ginecologia;
Oculistica;
Pediatria;
Stomatologia.

In tali casi, però, l'assicurato che intende ottenere l'autorizzazione per dette visite, deve, di norma, presentarsi di persona alla Cassa mutua provinciale.

Art. 19.

*Scelta dello specialista*

L'assicurato ha facoltà di scelta fra gli specialisti convenzionati nella circoscrizione territoriale della Cassa mutua provinciale presso la quale è iscritto.

La Cassa mutua provinciale deve tenere a disposizione degli assicurati l'elenco degli specialisti convenzionati.

Ricorrendo particolari motivi ed esigenze, anche di carattere topografico ed ambientale, da valutarsi dalla Cassa mutua provinciale, può essere consentita l'erogazione di prestazioni specialistiche in Provincia diversa da quella d'iscrizione. La erogazione della prestazione è sempre preventivamente autorizzata dalla Cassa mutua di iscrizione, la quale provvede a delegare, ai fini della pratica erogazione assistenziale, la Cassa mutua consorella del luogo prescelto dall'assicurato.

Qualora la prestazione specialistica sia richiesta per motivi diversi da quelli indicati al comma precedente, ferma restando la osservanza delle disposizioni contenute nel precedente art. 18, la Cassa mutua provinciale autorizzerà la prestazione nella forma indiretta e corrisponderà una quota di concorso spesa determinata secondo le norme dei successivi articoli 27, primo comma, e 30.

Art. 20.

*Prestazioni specialistiche urgenti*

Il ricorso alla procedura d'urgenza è consentito per le sole prestazioni ambulatoriali di pronto soccorso. In questo caso se l'assicurato ha fatto ricorso ad uno specialista o ambulatorio convenzionato, la Cassa mutua può riconoscere la prestazione in forma diretta, semprechè, entro il termine di cinque giorni dalla effettuazione della prestazione, sia trasmessa la certificazione medica da cui risulti la diagnosi e l'urgenza della prestazione.

Qualora la prestazione urgente sia fornita da specialista o ambulatorio non convenzionato, la Cassa mutua provinciale può riconoscere la prestazione in forma indiretta, semprechè, entro il termine di cinque giorni dalla effettuazione della prestazione, sia trasmessa la certificazione medica da cui risulti la dignosi e l'urgenza della prestazione. In questo caso all'assicurato è corrisposta una quota di concorso spesa determinata secondo le modalità ed i limiti di cui ai successivi articoli 27, 29 e 30.

Art. 21.

*Prestazioni specialistiche domiciliari*

Solo in caso di certa e documentata necessità, connessa allo stato morboso dell'assicurato, la Cassa mutua provinciale può autorizzare prestazioni specialistiche domiciliari.

Art. 22.

*Durata dell'assistenza specialistica*

L'assistenza specialistica viene erogata senza limitazione di tempo; le relative prestazioni sono autorizzate dalla Cassa mutua provinciale ogni qualvolta ne ricorra la necessità.

Art. 23.

L'assicurato è tenuto a sottoporsi agli accertamenti ed alle visite mediche di controllo eventualmente disposte dalla Cassa mutua provinciale per stabilire la necessità della prestazione specialistica richiesta oppure l'entità della prestazione erogata.

TITOLO VI

ASSISTENZA OSTETRICA IN FORMA DIRETTA

Art. 24.
*Prestazioni ostetriche*

L'assistenza ostetrica, erogata a mezzo di ostetriche in possesso di idoneo titolo legale e convenzionate con la Cassa mutua provinciale, comprende tutte le prestazioni di competenza delle ostetriche, concernenti le assistenze durante la gestazione, il parto ed il puerperio.

I ricoveri ospedalieri per parto rientrano nell'assistenza ospedaliera ed implicano l'osservanza delle nome di cui al titolo quarto.

Le prestazioni ostetriche di competenza del medico specialista rientrano nell'assistenza specialistica ed implicano la osservanza delle norme di cui al titolo quinto.

Art. 25.
*Scelta delle ostetriche*

L'assicurata ha facoltà di scegliere l'ostetrica tra quelle convenzionate nella circoscrizione territoriale della Cassa mutua provinciale presso la quale è iscritta.

La scelta è ritenuta valida per la durata della gestazione.

La Cassa mutua proviciale deve tenere a disposizione delle assicurate l'elenco delle ostetriche convenzionate.

Art. 26.
*Accertamenti sanitari*

L'assicurata è tenuta a sottoporsi agli accertamenti ed alle visite di controllo, eventualmente disposti dalla Cassa mutua provinciale.

TITOLO VII

ASSISTENZA IN FORMA INDIRETTA

Art. 27.
*Concetto*

L'assistenza indiretta si estrinseca attraverso l'erogazione di una quota di concorso alla spesa sostenuta dall'assicurato, che si avvale di Istituti di cura, medici specialisti, ambulatori o poliambulatori specialistici ed ostetriche non convenzionati.

La misura della quota di concorso sarà uguale all'onere che la Cassa mutua provinciale avrebbe sopportato con la prestazione erogata in forma diretta, in base agli accordi convenzionali in vigore nella propria circoscrizione territoriale.

Qualora la Cassa mutua provinciale, in casi eccezionali, autorizzi l'assicurato a fruire della prestazione indiretta in località ubicata fuori della circoscrizione territoriale, la quota di concorso da corrispondere sarà determinata in base alle tariffe della Cassa mutua consorella competente per territorio.

Art. 28.
*Requisiti per l'ammissibilità alla quota di concorso*

Agli effetti della erogazione della quota di concorso, le prestazioni di cui all'art. 8 del regolamento devono essere preventivamente autorizzate secondo la procedura che disciplina l'erogazione dell'assistenza in forma diretta.

Art. 29.
*Richiesta di corresponsione della quota di concorso*

Per ottenere la corresponsione della quota di concorso, l'assicurato è tenuto a rimettere alla Cassa mutua provinciale la documentazione quietanzata delle spese sostenute; la copia conforme all'originale della cartella clinica ospedaliera, in caso di ricovero; i referti dello specialista, per le prestazioni specialistiche; lo stato di famiglia ed il certificato della ostetrica, per l'assistenza ostetrica. Su ciascun documento deve risultare il nome e cognome del beneficiario delle prestazioni.

La richiesta di corresponsione della quota di concorso spese, sottoscritta dal titolare dell'impresa deve essere inoltrata alla Cassa mutua provinciale entro trenta giorni dalla avvenuta prestazione.

Art. 30.
*Determinazione delle prestazioni da ammettere alla quota di concorso*

La Cassa mutua provinciale, sulla base della documentazione presentata dall'assicurato, valuta la natura, l'entità dell'evento morboso e le prestazioni necessarie. A seguito di tale valutazione determina le prestazioni necessarie. A seguito di tale valutazione determina le prestazioni di riconoscere ai fini della corresponsione della quota di concorso.

Art. 31.
*Corresponsione della quota di concorso*

La corresponsione della quota di concorso è effettuata dalla Cassa mutua provinciale al titolare dell'impresa entro trenta giorni dalla data di ricezione di tutta la documentazione indicata al precedente articolo 29.

Art. 32.
*Prestazioni urgenti*

Per le prestazioni riconosciute urgenti, la Cassa mutua provinciale corrisponde agli assicurati la quota di concorso spese, determinata in conformità a quanto disposto dagli articoli 27 e 30 e secondo le modalità di cui agli articoli 29 e 31 del presente regolamento.

Ai fini del riconoscimento delle prestazioni urgenti, la Cassa mutua provinciale può effettuare accertamenti sanitari onde stabilire se le prestazioni corrispondono alle obiettive esigenze del singolo caso, in relazione alla diagnosi e alla durata dello evento morboso.

TITOLO VIII

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Art. 33.
*Ricorsi*

Avverso i provvedimenti adottati dalla Cassa mutua provinciale in materia di prestazioni sanitarie, provvedimenti che devono essere comunicati agli interessati in forma scritta e motivata, è ammesso, ai sensi dell'art. 14 della legge, il ricorso in via amministrativa al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua che decide in prima istanza.

Avverso le decisioni del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale è ammesso ricorso in seconda istanza alla Giunta centrale della Federazione nazionale, che decide in via definitiva.

Art. 34.
*Soggetti del ricorso*

Il ricorso può essere proposto dall'interessato o dal titolare d'impresa, anche tramite procuratore legale o Istituti di patronato e di assistenza sociale previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, a ciò formalmente delegati.

Art. 35.
*Contenuto del ricorso*

Il ricorso, redatto in carta libera e corredato della documentazione che l'interessato ritenga più idonea a provarne la fondatezza, deve essere esplicitamente indirizzato all'Organo competente a decidere e deve contenere:

*a*) le generalità del ricorrente e la posizione assicurativa;

*b*) la indicazione del provvedimento che il ricorrente intende impugnare;

*c*) i motivi specifici della impugnazione;

*d*) le richieste del ricorrente;

*e*) il mandato di rappresentanza, in caso di delega di cui al precedente art. 34;

*f*) la data, la firma del ricorrente ed il suo domicilio.

Art. 36.
*Termini per ricorrere*

Il termine per ricorrere al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale è di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, adottato dalla Cassa mutua provinciale, all'interessato o al titolare d'impresa.

Il termine per ricorrere, in seconda istanza alla Giunta centrale della Federazione nazionale avverso la decisione del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale è di 60 giorni dalla data della notifica della decisione medesima.

Il ricorso deve essere inviato agli Organi competenti a decidere a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il ricorrente può altresì presentare direttamente il ricorso presso la sede dell'Organo giudicante, che rilascia avviso di ricevimento.

I ricorsi indirizzati alla Giunta centrale della Federazione nazionale possono essere presentati anche tramite la Cassa mutua provinciale che ha adottato la decisione impugnata dal ricorrente. La Cassa mutua provinciale rilascia avviso di ricevimento e provvede all'immediato inoltro del ricorso alla Giunta centrale della Federazione.

La decorrenza dei termini per ricorrere agli Organi competenti a decidere, ha inizio dalla data apposta sulla comunicazione consegnata all'assicurato dalla Cassa mutua o dalla data riportata sull'avviso di ricevimento.

Art. 37.
*Istruttoria del ricorso*

Gli Organi competenti a decidere procedono all'istruttoria del ricorso sulla base della documentazione e dei mezzi di prova prodotti dal ricorrente.

A tale fine gli Organi predetti possono disporre le indagini e le richieste di documenti che ritengono necessari per la formulazione del giudizio, fissando i termini per il relativo adempimento.

Qualora il ricorrente non ottemperi, entro i termini fissati, alla consegna dei documenti richiesti, ovvero si rifiuti di sottoporsi ad eventuali visite ed accertamenti sanitari disposti in fase istruttoria, l'Organo competente decide sulla scorta degli elementi già acquisiti agli atti.

Il ricorrente, sottoposto a visite ed accertamenti sanitari, durante l'istruttoria del ricorso, può farsi assistere da un medico di fiducia.

Art. 38.
*Termini per decidere i ricorsi e notifica delle decisioni*

La decisione del ricorso di primo grado deve essere pronunciata dal Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale entro 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso medesimo.

Copia della decisione, debitamente motivata, è notificata al ricorrente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento.

Trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'Organo competente abbia provveduto alla decisione, il ricorrente può adire la Giunta centrale della Federazione, poichè il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

La decisione del ricorso di secondo grado deve essere pronunciata dalla Giunta centrale della Federazione nazionale entro 120 giorni dalla data di presentazione del ricorso medesimo.

Copia della decisione, debitamente motivata è notificata al ricorrente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento.

Trascorsi 150 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'Organo nazionale competente abbia provveduto alla decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

Art. 39.
*Sospensione dei termini per la decisione del ricorso*

Nel caso in cui gli Organi competenti a decidere si avvalgano, ai fini dell'istruttoria, della facoltà prevista dal secondo comma del precedente art. 37, i termini per decidere indicati all'art. 38 restano sospesi fino al termine del periodo concesso al ricorrente per gli adempimenti richiesti.

Art. 40.
*Giudizio dinanzi alla Magistratura ordinaria*

L'azione per conseguire le prestazioni sanitarie in sede giudiziaria si prescrive nel termine di un anno dalla data di notifica della decisione della Giunta centrale della Federazione nazionale o dal giorno in cui risulta esaurito il procedimento amministrativo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 38.

TITOLO IX
TUTELA DEI DIRITTI DELLE CASSE MUTUE

Art. 41.
*Azione di rivalsa*

La Cassa mutua provinciale, allorquando abbia assunto provvisoriamente oneri assistenziali rientranti nella competenza di altri enti, dovrà notificare tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai predetti enti tutti i dati relativi alla pratica di malattia.

La notifica di cui al comma precedente è condizione per chiedere all'Ente competente il rimborso delle spese assistenziali anticipate dalla Cassa Mutua.

In caso di mancato riconoscimento, totale o parziale, da parte dell'Ente competente degli oneri assistenziali di cui al primo comma, la Cassa mutua provinciale ha diritto di agire nei modi e nei termini indicati nell'art. 13 della legge.

Art. 42.
*Azioni di surroga*

La Cassa mutua provinciale che eroghi prestazioni assistenziali a seguito di fatti dolosi o colposi di terzi, ha il diritto di surrogarsi, fino alla concorrenza delle spese assistenziali sostenute, nelle ragioni degli assicurati verso i terzi responsabili, senza bisogno di formale cessione.

(7764)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1963.
**Nomina di un esperto in seno al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Verona.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11, lettera *b*) della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1961;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Verona, in sostituzione dell'avv. Gian Battista Rossi, dimissionario;

Vista la proposta fatta dalla Federazione nazionale delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani;

Decreta:

L'avv. Mario Tonzig è nominato membro esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Verona, in sostituzione dell'avv. Gian Battista Rossi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 agosto 1963

*Il Ministro*: DELLE FAVE

(7822)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di San Giorgio del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1963, il comune di San Giorgio del Sannio (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.821.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7784)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 8-PD »**

Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 8-PD », della ditta Antonio Maccarroso, con sede in Padova, via C. Perugia n. 12

(7788)

**Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 622-MI »**

Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 622-MI », della ditta La Porta Romano, con sede in Milano, via Spartaco n. 24.

(7789)

**Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 391-MI »**

Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 391-MI », della ditta Pellegrini Enrico, con sede in Milano, via Papi n. 3.

(7790)

**Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 333-MI »**

Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 333-MI », della ditta Sacco Attilio, con sede in Milano, via Omenoni n. 2.

(7814)

**Rinuncia all'allestimento della « VI Mostra mercato di ornitologia, caccia, pesca ed agricoltura » in Albenga (Savona).**

L'Ente organizzatore della « VI Mostra mercato di ornitologia, caccia, pesca ed agricoltura », in Albenga (Savona), con lettera 5 agosto 1963, ha comunicato di rinunciare all'allestimento della predetta manifestazione, programmata per il periodo dall'8 al 15 settembre 1963.

(7801)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Domus Interamnensis » (fra insegnanti di ruolo e non di ruolo e impiegati statali e privati), con sede in Terni.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 agosto 1963, la Società cooperativa edilizia « Domus Interamnensis » (fra insegnanti di ruolo e non di ruolo e impiegati statali e privati), con sede in Terni, costituita per rogito Filippetti in data 14 novembre 1955, rep. numero 6777 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(7795)

**Revoca dei decreti ministeriali 22 luglio 1956 e 7 aprile 1961 concernenti lo scioglimento della Cooperativa edilizia « Ostia » (già « Roma Nuova »), con sede in Roma, e la nomina del commissario liquidatore.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 agosto 1963 è stato revocato il provvedimento ministeriale in data 22 luglio 1956, con il quale era stato disposto, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, lo scioglimento della Cooperativa edilizia « Ostia » (già « Roma Nuova »), con sede in Roma, nonchè il successivo decreto ministeriale in data 7 aprile 1961 con cui era stata disposta la nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Rossi.

(7792)

**Nomina del commissario liquidatore della disciolta Società cooperativa agricola « Giacomo Matteotti », con sede in Tarquinia (Viterbo).**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 agosto 1963, il rag. Basili Calcidonio è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Giacomo Matteotti », con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita per rogito Sconocchia in data 13 febbraio 1945, rep. 1859, già sciolta senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con precedente decreto del 9 ottobre 1962

(7793)

**Scioglimento senza liquidatore di otto società cooperative di varie Provincie**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 agosto 1963 le seguenti Società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina di liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa edilizia « Spes Nostra », con sede in Falconara Marittima (Ancona), costituita per rogito Bellano in data 28 febbraio 1955, rep. n. 10000;

2) Società cooperativa edilizia fra ferrovieri dello Stato C.O.E.F.E.R.S., con sede in Aosta, costituita per rogito Norat in data 24 novembre 1953, rep. n. 9911;

3) Società cooperativa edilizia « Casa Aurora », con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito Passanante in data 5 luglio 1953, rep. n. 12691;

4) Società cooperativa edile boschiva di Pertica Alta, con sede in Pertica Alta (Brescia), costituita per rogito Vanzo in data 20 maggio 1946, rep. n. 4962;

5) Società cooperativa elettrica di produzione e consumo, con sede in Gilba Alta di Brosasco (Cuneo), costituita per rogito Cavallo in data 19 settembre 1948, rep. n. 2041;

6) Società cooperativa agricola, con sede in Castellino Tanaro (Cuneo), costituita per rogito Quaglia in data 7 febbraio 1954, rep. n. 7576;

7) Società cooperativa Edilizia Impiegati (C.E.I.), con sede in Sora (Frosinone), costituita per rogito Parisella in data 12 febbraio 1954, rep. n. 2580;

8) Società cooperativa S.A.C.I.S. Progresso Sociale, edilizia impiegati statali, con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 9 marzo 1955, rep. n. 27804.

(7794)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI

**Concorso per esami a quarantacinque posti di vice segretario in prova con mansioni di assistente sociale nel ruolo della categoria di concetto - grado 7° dell'Ente (parif. ex grado 11° dello Stato).**

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quarantacinque posti di vice segretario in prova con mansioni di assistente sociale nel ruolo della categoria di concetto al grado 7° dell'Ente (parif. ex gr. 11° dello Stato) presso le sedi fiduciarie, e i Centri ispettivi di zona dell'Enaoli.

Il 20 % dei posti messi a concorso è riservato al personale straordinario di concetto con mansioni di assistente sociale in servizio nell'Ente alla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande.

I posti che risultassero non conferibili a detto personale saranno assegnati ai candidati estranei all'Ente secondo lo ordine della graduatoria finale.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi degli articoli 127 lett. *d*) e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Possono essere ammessi al concorso coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ai 32, salvo elevazione del limite massimo previsto dalle vigenti disposizioni.

Detto limite non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o di 45 per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per il personale di cui al secondo comma dell'art. 1 dipendente dall'Enaoli;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado nonché dello specifico certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola con corso triennale di servizio sociale istituita o autorizzata a norma di legge.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con deliberazione del Comitato esecutivo dell'Ente.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo l'allegato schema che forma parte integrante del presente bando e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire all'Enaoli, Ufficio del personale entro il termine perentorio di giorni 45 dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

3) il titolo di studio;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

I candidati di età non superiore ad anni 21, dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali, indicando, in caso affermativo, le condanne eventualmente riportate, anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e se a loro carico pendono procedimenti penali;

7) se in precedenza abbiano prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) il domicilio e il recapito;

10) se siano dipendenti dell'Enaoli;

11) la firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'Ente sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande all'Enaoli, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 2 per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titolo di precedenza o preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 4.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire all'Ufficio del personale entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto le apposite comunicazioni, i documenti prescritti per dimostrare eventuale titolo di precedenza nella nomina a norma delle leggi in vigore, o preferenza nella nomina stessa ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con deliberazione del Comitato esecutivo dell'Enaoli sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente all'Ufficio del personale entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato nel precedente art. 1, punto 5) o copia autentica su carta da bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini previsti dall'art. 4;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato dell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato allo impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 200 per il primo foglio e successivi o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

Art. 6.

Dei documenti elencati al precedente art. 5 quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal termine indicato, a pena di decadenza, nel secondo comma del precedente art. 5.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno altresì attestare che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente, della cittadinanza italiana, e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate e legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva e che senza interruzione, vi siano trattenuti dopo il servizio di leva, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono esibire entro lo stesso termine di cui al secondo comma del precedente art. 5, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3), 6) e 7) dell'articolo stesso, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera, ai sensi dell'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, i documenti di cui al precedente art. 5 purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso l'Enaoli o presso altre Amministrazioni.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti previsti nel precedente art. 4 rispetto al termine prescritto nell'articolo stesso, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità ai candidati dei benefici conseguiti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine sopracitato.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti od alcuni dei documenti prescritti dal precedente art. 5 rispetto al termine previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa anche se non imputabile ai candidati, importa la esclusione dei candidati dalla graduatoria prevista dal primo comma del citato art. 5 anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine sopracitato.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo primo, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo a Roma nei giorni che saranno fissati con successiva delibera del Comitato esecutivo dell'Enaoli.

Ai candidati sarà data comunicazione dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in tre prove: due scritte ed una orale.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente, munita della firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario personale — concessione speciale « C » — se dipendente da Amministrazioni dello Stato, oppure la carta di identità rilasciata dal Comune o il porto d'armi o la patente automobilistica o il passaporto.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto del lavoro e legislazione sociale;

2) materie attinenti all'esercizio della professione di assistente sociale.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti altre materie:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

2) nozioni di diritto privato;

3) nozioni di diritto penale.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e relative norme di esecuzione.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno 7/10 e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti costituenti la votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni vigenti in tema di precedenza e di preferenza.

I vincitori del concorso di cui al presente bando, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per la durata di sei mesi, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esonero dal periodo di prova.

Compiuto il periodo di prova l'impiegato consegue la nomina in ruolo con delibera del Comitato esecutivo previo parere favorevole del direttore generale fondato anche sulle relazioni dei capi dei Servizi o degli Uffici ove ha prestato servizio e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Comitato esecutivo dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con deliberazione motivata. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità, del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 12.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che, senza giustificato motivo, non assuma servizio presso la sede cui sarà destinato nel termine stabilito dall'Amministrazione.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal presidente dell'Ente.

*Il presidente*: prof. Emilio GIACCONE

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 allo

*Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori Italiani* Direzione generale Ufficio del personale, via Nerva, 1 ROMA

OGGETTO: Concorso per esami a quarantacinque posti di vice segretario in prova con mansioni di assistente sociale nel ruolo della categoria di concetto grado 7° dell'Ente (parif. ex gr. 11° dello Stato).

Il sottoscritto . nato a (Provincia di ,. .) il e residente in chiede di essere ammesso al concorso in oggetto. Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè (2)

Dichiara di essere cittadino italiano, e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) di non aver riportato condanne penali (4), di aver già prestato servizio quale impiegato presso dal al (5) di essere attualmente alle dipendenze dell'Enaoli in qualità di dal di essere in possesso del diploma conseguito presso in data e dello specifico certificato di qualificazione professionale rilasciato in data dalla Scuola con corso triennale di servizio sociale istituita o autorizzata a norma di legge con provvedimento in data e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (6)

li . . 196

Firma

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del Sig. . . (7)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato o assimilato; partigiano combattente, deportato dal nemico, assimilato ai combattenti, profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, decorato al valore militare o promosso per merito di guerra, capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato ed invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato o internato per motivi politici o razziali, colpito da leggi razziali; licenziato da (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo delle Amministrazioni statali, sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Nel caso che il candidato non sia stato mai dipendente di pubbliche Amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso. Nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti.

(6) Di avere già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti dell'Ente è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

**(7376)**

---

**Concorso per esami a diciassette posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo - categoria di concetto - grado 7° dell'Ente (parif. ex grado 11° dello Stato).**

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a diciassette posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo della categoria di concetto al grado 7° dell'Ente (parif. ex gr. 11° dello Stato) presso le sedi fiduciarie, i centri ispettivi di zona e la Direzione generale dell'Enaoli.

Il 20% dei posti messi a concorso, è riservato al personale straordinario di concetto con mansioni amministrative in servizio nell'Ente alla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande.

I posti che risultassero non conferibili a detto personale saranno assegnati ai candidati estranei all'Ente secondo lo ordine della graduatoria finale.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi degli articoli 127, lett. *d*) e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Possono essere ammessi al concorso coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ai 32, salvo elevazione del limite massimo, previsto dalle vigenti disposizioni.

Detto limite non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età od i 45 per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per il personale di cui al secondo comma dell'art. 1 dipendente dall'Enaoli;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con deliberazione del Comitato esecutivo dell'Ente.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo l'allegato schema che forma parte integrante del presente bando e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire all'Enaoli, Ufficio del personale, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

3) il titolo di studio;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

I candidati di età non superiore ad anni 21, dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali, indicando, in caso affermativo, le condanne eventualmente riportate, anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e se a loro carico pendono procedimenti penali;

7) se in precedenza abbiano prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) il domicilio e il recapito;

10) se siano dipendenti dell'Enaoli;

11) la firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'Ente sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande all'Enaoli, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 2 per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titolo di precedenza o preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 4.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire all'Ufficio del personale entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto le apposite comunicazioni, i documenti prescritti per dimostrare eventuale titolo di precedenza nella nomina a norma delle leggi in vigore, o preferenza nella nomina stessa ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con deliberazione del Comitato esecutivo dell'Enaoli sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente allo Ufficio del personale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato nel precedente art. 1, punto 5) o copia autentica su carta da bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini previsti dall'art. 4;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione.

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato dell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato allo impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 200 per il primo foglio e successivi o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

Art. 6.

Dei documenti elencati al precedente art. 5 quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal termine indicato, a pena di decadenza, nel secondo comma del precedente art. 5.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno altresì attestare che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente, della cittadinanza italiana, e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate e legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva e che senza interruzione, vi siano trattenuti dopo il servizio di leva, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono esibire entro lo stesso termine di cui al secondo comma del precedente art. 5, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3), 6) e 7) dell'articolo stesso, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera, ai sensi dell'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, i documenti di cui al precedente art. 5 purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso l'Enaoli o presso altre Amministrazioni.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti previsti nel precedente art. 4 rispetto al termine prescritto nell'articolo stesso, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità ai candidati dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine sopracitato.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti od alcuni dei documenti prescritti dal precedente art. 5 rispetto al termine previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa anche se non imputabile ai candidati, importa la esclusione dei candidati dalla graduatoria prevista dal primo comma del citato art. 5 anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine sopracitato.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo primo, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo a Roma nei giorni che saranno fissati con successiva delibera del Comitato esecutivo dell'Enaoli.

Ai candidati sarà data comunicazione dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dallo art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in tre prove: due scritte ed una orale.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente, munita della firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario personale — concessione speciale « C » — se dipendenti da Amministrazioni dello Stato, oppure la carta di identità rilasciata dal Comune o il porto d'armi o la patente automobilistica o il passaporto.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto del lavoro e legislazione sociale;

2) elementi di diritto pubblico e privato.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti altre materie:

1) nozioni di economia politica (Contenuto della scienza economica. Concetti generali sui bisogni e beni e sulla utilità. Scambio dei beni e teoria della domanda e dell'offerta. Fattori della produzione: lavoro, terra, capitale, capacità organizzativa. Impresa e imprenditore. Costi di produzione, determinazione del prezzo in regime di libera concorrenza e in regime di monopolio. Concetti generali sul profitto, sulla rendita, sul salario e l'interesse. Nozioni generali sulla moneta, sulla organizzazione delle banche e degli istituti di credito);

2) elementi di computisteria (Calcoli percentuali. Interesse e sconto. Misure. Riparti. Monete e cambio. Fondi pubblici e privati. Annualità. Prestiti con obbligazioni. Conti correnti. Scritture elementari contabili);

3) cognizioni elementari di statistica metodologica (Generalità sul metodo statistico. Criteri per la raccolta delle unità statistiche. Come si organizza lo spoglio delle unità e la sistemazione dei dati presentazione di essi attraverso rappresentazioni grafiche. Generalità sui criteri per la elaborazione dei dati e la correzione degli errori. Criteri elementari sullo studio della intensità e della frequenza dei fenomeni con particolare riferimento ai diversi tipi di medie e dei rapporti statistici).

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relative norme di esecuzione.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno 7/10 e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti costituenti la votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni vigenti in tema di precedenza e di preferenza.

I vincitori del concorso di cui al presente bando, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per la durata di sei mesi, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esonero dal periodo di prova.

Compiuto il periodo di prova l'impiegato consegue la nomina in ruolo con delibera del Comitato esecutivo previo parere favorevole del direttore generale fondato anche sulle relazioni dei capi dei Servizi o degli Uffici ove ha prestato servizio e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Comitato esecutivo dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con deliberazione motivata. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità, del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 12.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che, senza giustificato motivo, non assuma servizio presso la sede cui sarà destinato nel termine stabilito dall'Amministrazione.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal presidente dell'Ente.

*Il presidente*: prof. Emilio Giaccone

---

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 allo

*Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori Italiani Direzione generale Ufficio del personale, via Nerva*, 1 Roma

OGGETTO: Concorso per esami a diciassette posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo categoria di concetto grado 7° dell'Ente (parif. ex gr. 11° dello Stato).

Il sottoscritto . . . . . nato a (Provincia di . ) il e residente in . chiede di essere ammesso al concorso in oggetto. Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè (2) .

Dichiara di essere cittadino italiano, e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) di non aver riportato condanne penali (4), di aver già prestato servizio quale impiegato presso . dal al . (5) di essere attualmente alle dipendenze dell'Enaoli in qualità di . dal . di essere in possesso del diploma . . . . . conseguito presso in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (6) . . . . . .

. . li . . . . . . . . 196

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del Sig. . . . . . . (7)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato o assimilato; partigiano combattente, deportato dal nemico, assimilato ai combattenti, profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, decorato al valore militare o promosso per merito di guerra, capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato ed invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato o internato per motivi politici o razziali, colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . . . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dipendente civile di ruolo delle Amministrazioni statali, sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Nel caso che il candidato non sia stato mai dipendente di pubbliche Amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso. Nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti.

(6) Di avere già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti dell'Ente è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

**(7377)**

## MINISTERO DEL TESORO

**Modificazioni delle norme e riapertura dei termini del concorso per esami a centocinque posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 11 marzo 1963.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Visto il proprio decreto 11 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile successivo, registro n. 12, foglio n. 95, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centocinque posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato;

Considerato che l'art. 30 della legge n. 1291/1962 ha stabilito che un terzo dei cennati posti deve essere riservato oltre che a favore dei destinatari indicati nell'art. 1, numeri 1, 2 e 3, dell'anzidetto bando di concorso, anche nei riguardi del personale salariato inquadrato, ai sensi dell'art. 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, fra il personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, prescindendo dal limite di età ma in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

Considerato, inoltre, che nell'anzidetto punto n. 2 dell'art. 1 del precitato bando di concorso è stata omessa, nei confronti di quest'ultimo personale, tale esplicita dichiarazione;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di completare il punto n. 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 11 marzo 1963, nei sensi sopradescritti;

Ravvisata, infine, la necessità di fissare un ulteriore periodo di trenta giorni per la presentazione delle relative domande di ammissione al concorso « *de quo* » sia nei riguardi dei destinatari suddetti, sia nei confronti degli altri richiedenti;

Decreta:

Art. 1.

I punto n. 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 11 marzo 1963, citato nelle premesse, è integrato come segue:

2) al personale salariato collocato nelle categorie degli impiegati non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30, primo e terzo comma, della citata legge n. 1291/1962, ovvero ai sensi dell'art. 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

Art. 2.

Fermo restando le condizioni e le modalità stabilite nell'art. 4 del bando di concorso 11 marzo 1963 sopraindicato, è stabilito un ulteriore termine di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sia nei confronti dei destinatari di cui al precedente articolo 1 sia nei riguardi degli altri richiedenti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1963

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *luglio* 1963
*Registro n.* 22, *foglio n.* 198

**(7817)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Concorso cumulativo per titoli per il trasferimento a segreterie dei Comuni della terza classe vacanti nel territorio della Repubblica.** (Rettifica).

Nel bando di concorso cumulativo per titoli per il trasferimento a segreterie dei Comuni della classe terza vacanti nel territorio della Repubblica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211, in data 8 agosto 1963, alla pagina 4038, art. 2, secondo rigo, ove è scritto « . . . segretari di 1ª classe . . . » leggasi « . . . segretari capi di 1ª classe . . . ».

**(7818)**

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.